



Ministero dei Trasporti

Capitaneria di Porto - Oristano

ORDINANZA N. 24 /06

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni, con decorrenza immediata, per la disciplina del deposito temporaneo di merci e materiali allo scoperto sulle aree demaniali marittime nell'ambito dei porti del Compartimento Marittimo di Oristano;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84 relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI gli artt. 30, 50, 54, 64, 65, 84, 1161, 1164 e 1165 del Codice della Navigazione, e gli artt. 36, 38, 39, 79, 80, 81 e 82 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art.16 della Legge 28.1.1994, n° 84 ed il D.M. 31.3.1995 n.585 concernente il regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge;

VISTI gli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per l'anno 2006;

VISTA l'Ordinanza n.139/2000 datata 28 dicembre 2000 della Capitaneria di Porto di Cagliari che disciplina la sosta ed il deposito temporaneo di merci nell'ambito dei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Cagliari

RITENUTA la propria competenza, alla luce dell'elevazione di rango dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano a Capitaneria di Porto

ORDINA

ART. 1

Il deposito e la sosta temporanea di merci allo scoperto nei porti di Oristano e Bosa Marina è soggetta al rilascio di apposita preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima locale, che provvederà ad individuare altresì gli spazi di banchina e/o di aree portuali da destinare all'occupazione.

La sosta in banchina delle merci deve essere richiesta dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94, salvo diversa richiesta di altro soggetto che verrà all'uopo valutata, e non potrà avere di massima una durata superiore a 60 (sessanta) giorni; eventuali richieste per periodi maggiori saranno di volta in volta esaminate.

L'Autorità Marittima, previa istanza in bollo redatta secondo il Modello di cui all'Allegato 1, rilascia l'autorizzazione secondo il Modello riportato in Allegato 2, riportante i seguenti dati:

- estremi del soggetto richiedente;
- luogo nel quale si individua il deposito delle merci;
- natura e quantità delle merci e dei materiali;
- periodo di occupazione e decorrenza;
- accorgimenti adottati per segnalare la zona;
- eventuali recinzioni e/o altri sistemazioni di tal genere;
- impegno a tenere pulita l'area e a non arrecare danni alle aree portuali;
- ogni altro elemento utile e opportuno in relazione alla natura del materiale da depositare.

Le istanze e le eventuali richieste di rinnovo dovranno essere presentate almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio del deposito o della scadenza dell'autorizzazione in corso.

Non sono consentiti depositi di merci infiammabili e/o comunque pericolose per la complessiva sicurezza portuale, salve situazioni particolari che saranno all'occasione opportunamente valutate. Analogamente, non è consentita alcuna sovrapposizione di altra merce rispetto a quella oggetto dell'originaria autorizzazione.

Ove venissero presentate due o più richieste per la stessa area in periodi coincidenti, è facoltà dell'Autorità Marittima stabilire ad insindacabile giudizio quale occupazione autorizzare, tenuto conto della natura delle merci da depositare, del soggetto richiedente, della durata dell'occupazione, e di quant'altro venisse all'uopo in considerazione.

ART. 2

L'occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art.1 è soggetta al pagamento di un importo in ragione dello spazio occupato e del periodo della sosta, determinato come segue :

TARIFFA PER MQ /DECADE

- per sosta non superiore a 5 (cinque) giorni : franchigia. Essa decorre dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione, a prescindere dall'ora del deposito.
- per sosta dal 6° al 20° giorno: € 0.08 (zero virgola zero otto) al metro quadrato, per giorno di occupazione.
- per sosta dal 21° al 60° giorno: € 0.16 (zero virgola sedici) al metro quadrato, per giorno di occupazione.

Nel caso l'autorizzazione venisse prorogata oltre il periodo predetto, il canone da corrispondere è stabilito in € 0.18 (zero virgola diciotto) al metro quadrato richiesto per ogni giorno di occupazione.

Le suddette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT, determinato e reso noto da questa Capitaneria di Porto.

Ai fini del computo della tariffa, si determina che:

- Carbone, sale ed altra merce solida alla rinfusa: ogni 3,5 tonn. vengono equiparate a 1 (uno) metro quadrato;
- Tronchi: ogni tronco corrisponde all'occupazione di 3 (tre) metri quadrati.

Sarà cura delle competenti Autorità Marittime effettuare le relative misurazioni.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante compilazione del modello F.23 versando l'importo indicato nell'Ordine d'introito presso qualsiasi Istituto/Ufficio abilitato a ricevere detto versamento avendo cura di trascrivervi oltre ai dati personali/società quelli ulteriori necessari che di seguito si riportano:

Cod. Ufficio	Cod. territoriale	Causale	Cod. tributo	Imposta di bollo
9A7	G113	PA	842T con la dicitura: Canone per occupazione temporanea di banchina portuale.	456T

A pagamento avvenuto sarà cura degli interessati far pervenire (entro e non oltre 20 (venti) giorni), a questo ufficio, copia della ricevuta del predetto modello F.23.

ART. 3

Ove ne ricorra la necessità, l'Autorità Marittima può ordinare l'immediata rimozione delle merci e dei materiali in sosta, ancorché oggetto di precedente autorizzazione.

In caso di in ottemperanza all'ordine stesso, l'Autorità Marittima può disporre la rimozione d'ufficio a

spese degli interessati, ai sensi dell'art.84 del Codice della Navigazione.

ART. 4

Il deposito non potrà in alcun caso avvenire entro 5 (cinque) metri dal ciglio delle banchine e dovrà essere tale da non ostacolare il normale andamento dei traffici veicolari in ambito portuale. A tale scopo, dovranno essere poste in essere tutte le necessarie opere di segnalamento, anche notturno, previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.

Non potranno essere autorizzati depositi di merci e materiali nelle immediate vicinanze di opere ed arredamenti portuali quali gru, mezzi meccanici mobili, manufatti - prefabbricati e non - e comunque di qualsivoglia struttura sopraelevata rispetto al piano di calpestio, compresi tombini, pozzetti, etc. In particolare, deve essere mantenuta una zona di rispetto, sgombra da materiali, di metri 5 di raggio dalla base dei pali dell'impianto di illuminazione portuale.

Qualora fosse necessario intervenire da parte del personale interessato alla manutenzione di impianti elettrici, idrici, telefonici e così via, presso strutture collocate sotto il piano di calpestio, quali caditoie, cunicoli, tombini di ispezione, ecc., lo spostamento delle merci ivi depositate sarà effettuato a totale cura ed oneri del soggetto autorizzato.

L'eventuale sosta in ambito portuale di containers, considerata la particolare esposizione di alcune banchine commerciali ai venti dominanti nella zona, non potrà essere consentita con posizionamenti oltre la seconda altezza e, comunque, salva valutazione e responsabilità dell'impresa autorizzata. Tale sosta, inoltre, dovrà tenere conto del concentramento omogeneo delle singole unità, in funzione dei tempi medi di giacenza delle stesse tra l'arrivo in porto ed il successivo imbarco o trasferimento a destinazione.

Le cataste di tronchi e di legname dovranno essere, a valutazione dell'impresa autorizzata, composte e mantenute in modo tale da garantire la massima stabilità dei singoli pezzi accatastati; in particolare, si dovrà prevedere in ogni caso a stabilire appositi cunei alle basi delle cataste, o altri idonei accorgimenti, allo scopo di prevenire eventuali repentini movimenti di assestamento degli stessi. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate per il deposito di coils.

ART.5

Durante tutto il periodo della sosta, l'area interessata dovrà essere mantenuta in condizioni di pulizia tali da evitare che le merci arrechino problemi alla salubrità dell'ambiente portuale, oltrechè all'igiene e alla sanità pubblica. Al termine della stessa, le imprese autorizzate dovranno assicurare la completa pulizia delle aree portuali interessate dal deposito delle merci, ivi comprese le aree immediatamente adiacenti e le altre zone ove è avvenuta la movimentazione delle stesse.

Tutti gli eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti, a cura e spese delle imprese autorizzate, secondo le norme vigenti in materia.

Le imprese autorizzate dovranno fornire ogni utile collaborazione alle Autorità Marittime segnalando tempestivamente eventuali danni alle opere ed alle strutture portuali che siano derivate in occorrenza del deposito delle merci, indicando altresì, quando noto, il soggetto a cui - in relazione alle modalità che hanno comportato il verificarsi dell'evento dannoso - vada ricondotta ogni responsabilità ai fini dell'applicazione dell'art.75 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo ai soggetti autorizzati di segnalare immediatamente ogni situazione anomala che abbia a verificarsi in dipendenza della sosta delle merci, tale da poter compromettere anche potenzialmente la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

ART.6

I depositi autorizzati a norma delle presenti disposizioni non determinano in alcun modo diritto o privilegio di ormeggio per navi e/o galleggianti alle banchine prospicienti la zona del deposito medesimo.

ART.7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

ART.8

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve, in tal caso, le maggiori responsabilità che ne discendono, saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione e saranno considerati responsabili, altresì, dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose a causa della commessa infrazione.

Oristano, li 27-11-2006



IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Francesco CALLA